



NORMATIVA SICUREZZA

Circolare n. 04 – Marzo 2024

COMUNICAZIONE INFORMATIVA A TUTTI I CLIENTI

OGGETTO: Patente a punti in edilizia.

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, anche noto con il nome di "Decreto PNRR 2024", che in sostanza riscrive l'art. 27 del D.Lgs. 81/08 dettagliando le modalità di introduzione della cosiddetta "patente a punti" per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08.

Chi deve dotarsi della Patente a punti

Dal 1° ottobre 2024, saranno obbligati a dotarsi della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, individuati dall'articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008).

Si tratta dei cantieri in cui si realizzano i lavori edili o di ingegneria civile indicati nell'Allegato X dello stesso Testo Unico:

- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Non avranno l'obbligo di acquisire la patente a punti le imprese in possesso di una certificazione SOA, ovvero della qualificazione che autorizza a concorrere alle gare d'appalto pubbliche.

Come richiedere la patente a punti

L'impresa o il lavoratore autonomo dovrà richiedere la patente a punti alla sede territoriale dell'ispettorato nazionale del lavoro.

Al momento della richiesta, il responsabile legale dell'impresa o il lavoratore autonomo dovrà dimostrare:

1. iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
2. adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 81/08;

SITECH S.R.L.

Via A. Algardi, 13 20148 Milano

P. +390241403719

F. +390293650846

@: info@sitechsrl.com

w. sitechsrl.com

C.F. e P.IVA 11930920159 – capitale sociale €10.401,00 i.v.





3. adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
4. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
5. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
6. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Una volta accertati i requisiti, l'Ispettorato rilascerà la patente in formato digitale. In attesa del rilascio, le imprese e i lavoratori autonomi potranno lavorare nei cantieri, a meno che l'Ispettorato non disponga diversamente con una comunicazione ad-hoc.

Come funziona la patente a punti

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di lavorare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

Sono previste le seguenti decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo:

1. accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;
2. accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;
3. provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;
4. riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
 - I. la morte: venti crediti
 - II. un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
 - III. un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.

I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi di cui all'articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30.

I prossimi step della patente a punti nei cantieri

Prima che le novità sulla patente a punti nei cantieri diventino operative, è necessario che il Decreto PNRR 4 sia convertito in legge. È plausibile, inoltre, che nei prossimi mesi vengano apportate delle modifiche migliorative.

Seguiranno maggiori dettagli sull'argomento secondo l'iter legislativo e parlamentare.

"LE RISPOSTE DELL'ESPERTO" a: info@sitechsrl.com

È possibile consultare la raccolta delle nostre circolari sul nostro sito web www.sitechsrl.com